

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE"

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE", con sede nel Comune di Cesenatico, in viale A. Vespucci 2.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito delle Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopi di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2 - Finalità

La Fondazione nasce dalla volontà dei Soci della Società "Centro di Ricerche Marine - Società Consortile per Azioni", a seguito della trasformazione della Società stessa.

La Fondazione ha come oggetto sociale:

lo studio, la ricerca, la sperimentazione, il monitoraggio, le analisi e i controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino ed alle sue risorse, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori relativi.

In particolare effettua ricerche e studi, anche su commissione, per quanto riguarda l'inquinamento delle acque ed i problemi igienico-sanitari, ambientali e socio economici connessi all'uso del mare da parte dell'uomo, nonché promuove attività, iniziative, mostre, convegni e seminari di studio inerenti la

tutela del mare e delle sue risorse.

La Fondazione può inoltre svolgere analoghe attività su acque interne e di transizione.

Alle attività formativo-didattiche e di ricerca e studio della Fondazione possono concorrere il Corso di Laurea in Acquacoltura ed igiene delle produzioni ittiche e altre strutture didattiche e di ricerca afferenti alle facoltà dell'Università degli Studi di Bologna e ad altri atenei o istituti di ricerca purchè vocati e interessati ai settori di cui ai commi precedenti, nonchè l' Agenzia Regionale per la Prevenzione e l' Ambiente dell' Emilia-Romagna (ARPA) e la Fondazione Cervia Ambiente.

Tali rapporti saranno regolati da apposite convenzioni.

ARTICOLO 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dei suoi scopi, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività può:

- porre in essere convenzioni con Enti, Dipartimenti e Istituti, anche universitari, sia italiani che esteri;
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società, concedendo le opportune garanzie ;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, consorzi, raggruppamenti di imprese, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori dei settori di riferimento;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

ARTICOLO 4 - Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e leggi collegate.

ARTICOLO 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito :

- dal fondo di dotazione composto dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dai beni esistenti al momento della costituzione, ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;
- dalle elargizioni da parte di Enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al Fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

ARTICOLO 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici e privati;
- dai contributi dei Fondatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare annualmente contributi a carico dei Fondatori, da imputare al fondo di gestione, sulla base del programma triennale delle attività e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 11.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi la necessità di contributi di cui al secondo comma a carico dei Fondatori, la relativa determinazione deve tenere conto della ripartizione degli stessi nei seguenti gruppi omogenei:

- 1) Regioni;
- 2) Amministrazioni provinciali;
- 3) Fondazioni bancarie;
- 4) Università degli Studi;
- 5) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- 6) Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- 7) Comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 20.000 abitanti;
- 8) Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
- 9) Altri soggetti.

Il contributo a carico dei Fondatori di cui al secondo comma non potrà essere superiore, per ciascun Fondatore, alla entità di partecipazione al patrimonio della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il

funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio successivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e il bilancio economico di previsione devono essere trasmessi ai Fondatori accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 8 - Membri della Fondazione

In considerazione dell'intervento costitutivo della Fondazione e dell'impegno assunto fin dalla sua nascita, sono Fondatori promotori gli ex soci della Società "Centro di Ricerche Marine – Società consortile per azioni" i quali risultano individuati nell'atto di trasformazione della Società stessa.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con decisione adottata all'unanimità dai Fondatori promotori, gli enti o altri soggetti pubblici e privati che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, contribuiscano al Fondo di dotazione e di gestione in misura significativa nelle forme e nella misura determinata dai Fondatori promotori nell'atto di nomina.

E' in facoltà dei Fondatori, non partecipare per un periodo determinato al fondo di gestione di cui all'art.6, previa comunicazione da far pervenire almeno 12 mesi prima della predisposizione del bilancio preventivo annuale da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per il periodo di mancata partecipazione al fondo di gestione, il Fondatore dovrà astenersi dalla partecipazione alla Fondazione e dei relativi organi. Restano comunque in carica, sino alla scadenza del mandato, i componenti degli organi della Fondazione alla cui designazione/nomina abbia contribuito il Fondatore.

ARTICOLO 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- 1) l'Assemblea dei Fondatori composta da Fondatori promotori e

Fondatori;

- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori;

ARTICOLO 10 - Assemblea

Per lo svolgimento delle loro funzioni, i Fondatori si riuniscono in assemblea, rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. L'Assemblea dei Fondatori è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione, o qualora lo richieda almeno un terzo dei Fondatori.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Fondatori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed a questo statuto, obbligano tutti i Fondatori.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.

Le assemblee sono tenute di regola nel Comune dove ha sede la Fondazione, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso da inviarsi ai Fondatori con raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Sono valide le assemblee totalitarie, costituite a norma di legge.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Fondazione e, in caso di assenza od impedimento, al Vice Presidente e, in subordine, al Consigliere anziano.

Qualora nè gli uni nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta il Presidente fra i presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un segretario e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dall'Assemblea; è in ogni caso vietato il sistema della votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera con le presenze e le maggioranze di cui all'art.21 del Codice Civile.

Compete all'Assemblea deliberare in merito alla:

- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e, fra questi, del Presidente, eventualmente del Vicepresidente, come previsto dall'articolo 11 del presente Statuto, e relativa determinazione di eventuali compensi e rimborsi spese per l'intera durata del loro mandato;
- nomina del Collegio dei Revisori, e relativa determinazione dell'eventuale compenso per l'intero mandato, come previsto dall'art.14 del presente Statuto;
- approvazione del bilancio preventivo annuale e del consuntivo;
- approvazione dei regolamenti della Fondazione.

Compete ai Fondatori promotori, riuniti in apposita Assemblea, deliberare, con le maggioranze di cui ai commi 2° e 3° dell'art.21 del Codice Civile, in merito a:

- scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, previa proposta del Consiglio di Amministrazione;
- approvazione di eventuali modifiche allo statuto della Fondazione, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- ammissione di nuovi Fondatori.

ARTICOLO 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da N° 7 membri tra cui il Presidente, nominati dai Fondatori.

Devono far parte del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante di ciascuno dei seguenti gruppi di Fondatori:

- Regioni, di cui almeno un rappresentante della Regione Emilia-Romagna;
- Amministrazioni provinciali;
- Fondazioni bancarie;
- Università degli Studi;
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Amministrazioni comunali.

L'eventuale compenso o rimborso spese per i membri del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente e il Vicepresidente viene determinato dai Fondatori ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione e restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, da parte di chi li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

I membri del Consiglio sono rinnovabili.

In caso di revoca di tutti i membri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare provvede:

- a) a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e. 3;
- b) ad approvare il programma triennale delle attività e relativi aggiornamenti annuali;
- c) a predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- d) a predisporre i regolamenti interni della Fondazione;
- e) a proporre ai Fondatori promotori eventuali modifiche statutarie;
- f) a deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, contributi nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- g) a nominare e revocare eventuali Direttori, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi;

- h) a proporre ai Fondatori promotori lo scioglimento della Fondazione e relativa devoluzione del patrimonio;
- i) a nominare, tra i propri membri, il vicepresidente, ove non vi abbiano già provveduto i Fondatori;
- j) a svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statuto.

ARTICOLO 12 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure da almeno due revisori.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In carenza di formalità di convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i revisori effettivi.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal

Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente nomina, di volta in volta, un Segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, ove non sia presente nell'organico della Fondazione il Direttore Amministrativo, cui compete la verbalizzazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che ciascuno dei partecipanti possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successivo comma, devono risultare dai verbali redatti dal Segretario, trascritti in apposito registro, firmati da chi presiede e dal Segretario stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri o ad un Comitato esecutivo composto da tre membri,

determinando i limiti della delega.

Per i consiglieri investiti di particolari deleghe può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un eventuale compenso nei limiti del budget di funzionamento determinato in sede di bilancio di previsione.

ARTICOLO 13 - Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea dei Fondatori, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione e adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, e, in subordine, dal Consigliere anziano.

ARTICOLO 14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione,

accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis Codice Civile.

Esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio devono essere iscritti nell'apposito Registro istituito presso la competente Autorità.

I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La designazione di uno dei Sindaci effettivi spetta alla Regione Emilia-Romagna.

I membri del Collegio dei revisori restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere confermati.

Il compenso annuale dei Revisori è determinato dai Fondatori all'atto della nomina per l'intero periodo del mandato.

ARTICOLO 15 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo statuto o in dipendenza dei rapporti tra i Partecipanti o tra essi e la Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione, i liquidatori o i revisori, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui

Circoscrizione ha sede la Fondazione.

L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 16 - Revoca dei membri degli organi

Oltre a quanto previsto dall'articolo 25 del Codice Civile, in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempimenti da parte dei membri degli Organi della Fondazione, i Fondatori provvedono alla revoca degli stessi.

ARTICOLO 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio che residua dal pagamento dei debiti verrà devoluto gratuitamente, con deliberazione dei Fondatori promotori sottoposta all'approvazione della competente autorità tutoria, in via prioritaria ai soggetti partecipanti che svolgono attività attinenti alle finalità istituzionali della Fondazione.

Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea dei Fondatori promotori provvede anche alla nomina del liquidatore.

ARTICOLO 18 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.